

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL CARNEVALE LIZZANELLO

Art. 1 E' costituita, nel limite dei soci previsto dalla legge, l'associazione culturale "AMICI DEL CARNEVALE LIZZANELLO", è una libera Associazione non riconosciuta, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione a seguito della iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore prenderà la denominazione "AMICI DEL CARNEVALE LIZZANELLO A.P.S."

Art. 2 L'associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni ; o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 Per il raggiungimento delle predette finalità l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

diffonde la conoscenza e della cultura musicale, letteraria ed artistica in generale, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

si pone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali;

si pone come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle espressioni di una associazione culturale un sollievo al proprio disagio;

promuove iniziative, attività, eventi educativi e ricreativi.

Art. 4 L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e altre condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 nei limiti e ai sensi del d.lgs 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti di quanto stabilito dal d.lgs 117/2017 per le APS

Art. 6 L'associazione "AMICI DEL CARNEVALELIZZANELLO" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. All'interno dell'associazione si distinguono:

- Soci fondatori: persone che hanno costituito l'associazione "AMICI DEL CARNEVALE LIZZANELLO";
- Soci ordinari: persone che partecipano all'Assemblea generale di soci e alle attività dell'associazione.

Art. 7 L'ammissione di soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, e approvata dalla maggioranza più uno del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'esclusione dei soci è deliberata dai 2/3 del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda o di esclusione, il consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto o di esclusione, chiedere mediante richiesta scritta che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Tutti i soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, né è rivalutabile o trasferibile.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida espulsione dall'Associazione.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché se maggiorenne di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni socio che dovesse rivestire ruoli o cariche incompatibili con i fini dell'Associazione perde il diritto di voto e se ricopre incarichi direttivi dovrà delegare l'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione. (o altro mezzo o luogo concordato con esso) entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 10 Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- Beni, mobili e immobili;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti;
- Rimborsi;
- Altre attività di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, o altro limite stabilito dal d.lgs 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno finanziario. Esso sarà messo a disposizione dei soci almeno 15 gg precedenti la data dell'approvazione presso la sede dell'associazione o nei modi che verranno stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Sempre negli stessi limiti temporali, nei casi in cui sia previsto dal d.lgs 117/2017, il consiglio direttivo redigerà il Bilancio sociale.

Predetti bilanci saranno pubblicati o resi pubblici ove prescritto dalla normativa in vigore.

Art. 12 Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico e ove ne ricorrano i presupposti ex

art. 31 del D.Lgs 1172017 un revisore legale dei conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 13 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e quando ne fanno richiesta almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

La convocazione va fatta con avviso scritto e affisso presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 14 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio consuntivo;
- Approva il regolamento interno;
- Indica gli indirizzi per la gestione dell'associazione
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



All'apert

verbale

Art. 15

dall'asse

Consiglio

voto in a

Il Consig

compon

e sono

consiglio

dall'asse

Art. 16

è convo

Il consig

Nella ge

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15 Il primo Consiglio Direttivo è composto da tutti i soci fondatori, alla prima scadenza verrà rieletto dall'assemblea dei soci, che ne deciderà altresì il numero dei componenti e la durata su proposta del Consiglio direttivo uscente. Possono essere eletti al consiglio direttivo i soci maggiorenni aventi diritto di voto in assemblea.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. I membri del consiglio direttivo durano in carica sei anni e sono rieleggibili. Le cariche di presidente, vice presidente, cassiere e segretario, scelte all'interno del consiglio direttivo, verranno riassegnate ogni tre anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 16 Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, si riunisce in media una volta al mese ed è convocato da:

- Il presidente;
- Dalla maggioranza più uno dei suoi componenti;
- Su richiesta motivata e scritto della maggioranza più uno dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- redigere il bilancio consuntivo;

- delegare qualcuno dei soci allo svolgimento di attività varie nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal consigliere più anziano di carica. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 17 Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. E' nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

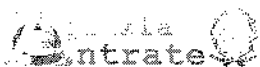
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.

Art. 19 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Taviz



G. Pavan



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SIGILLI	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERANDO		SERIE	NUMERO	DATA
					DA	A	IMPORTO
			ALTRE ADESIONI				
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO:	Si consolida sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dal Quadro A, B, C e D (e F)	L'IMPEGGATO ADETTI ALLA IMMOBILIZZAZIONE	L'IMPEGGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
-----------------	--	---	---

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: LECCO	Foglio N. di	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE T.R.V.G.M.M.7.0.5.1.3.I.9.3.0.V	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO
TIPOLOGIA DELL'ATTO		DATA FINE PROROGA
		ADDEMPIMENTO
		USO ADIUTIVO
		Reg Pro Ces Ris Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
9 3 1 3 7 3 4 0 7 5 3	AMICI DEL CARNEVALE LIZZANELLO			
NOOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE				
NOOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA			N. CIVICO

[illegible]

[illegible]

QUITTANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

PROTOCOLLO TELEMATICO B0301503200011221 2010691 Saldo delega 30752
DATA DEL VERSAMENTO 0 1 1 2 2 0 2 1 ABI 03015 CAB 03200

CODICE FISCALE 9 3 1 3 7 3 4 0 7 5 3

DATI ANAGRAFICI AMICI DEL CARNEVALE LIZZ

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

ERARIO	1550	2021	200,00	importo a credito
ERARIO	1552	2021	96,00	
ERARIO	1553	2021	11,52	